

GRES ART S.R.L.
SOCIETÀ BENEFIT

ALLEGATO B

1. I REATI PRESUPPOSTO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01

Di seguito si elencano le rubriche di tutti i reati per i quali ai sensi e alle condizioni previste dal D.lgs. 231/01 può sussistere la responsabilità di un ente:

A) Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)

- *Malversazione di erogazioni pubbliche* (art. 316-bis c.p.)
- *Indebita percezione di erogazioni pubbliche* (art. 316-ter c.p.)
- *Frode nelle pubbliche forniture* (art. 356 c.p.);
- *Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare* (art. 640 c.p., 2° comma, n. 1)
- *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche* (art. 640-bis c.p.)
- *Frode informatica* (art. 640-ter c.p.)
- *Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale* (art. 2 Legge 898/1986)
- *Corruzione per l'esercizio della funzione* (art. 318 c.p. - art. 321 c.p.)
- *Istigazione alla corruzione* (art. 322 c.p.)
- *Concussione* (art. 317 c.p.)
- *Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio* (art. 319 c.p. - art. 319-bis c.p. art. 321 c.p.)
- *Corruzione in atti giudiziari* (art. 319-ter c.p., 2° comma - art. 321 c.p.)
- *Induzione indebita a dare o promettere utilità* (art. 319-quater c.p.).
- *Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio* (art. 320 c.p.)
- *Concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri* (art. 322-bis c.p.)
- *Peculato* (art. 314, c. 1, c.p.)
- *Peculato mediante profitto dell'errore altrui* (art. 316 c.p.)
- *Abuso d'ufficio* (art. 323 c.p.)

B) Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto)

- *Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate* (art. 453 c.p.)
- *Alterazione di monete* (art. 454 c.p.)

- *Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate* (art. 455 c.p.)
- *Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede* (art. 457 c.p.)
- *Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati* (art. 459 c.p.)
- *Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo* (art. 460 c.p.)
- *Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata* (art. 461 c.p.)
- *Uso di valori di bollo contraffatti o alterati* (art. 464 c.p.)
- *Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni* (art. 473 c.p.)
- *Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi* (art. 474 c.p.).

C) Reati societari (art. 25-ter del Decreto)

- *False comunicazioni sociali* (art. 2621 c.c.)
- *False comunicazioni sociali di lieve entità* (art. 2621-bis c.c.)
- *False comunicazioni sociali delle società quotate* (art. 2622 c.c.)
- *Impedito controllo* (art. 2625 c.c.)
- *Indebita restituzione dei conferimenti* (art. 2626 c.c.)
- *Illegale ripartizione di utili e riserve* (art. 2627 c.c.)
- *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante* (art. 2628 c.c.)
- *Operazioni in pregiudizio ai creditori* (art. 2629 c.c.)
- *Omessa comunicazione del conflitto di interessi* (art. 2629-bis c.c.)
- *Formazione fittizia del capitale sociale* (art. 2632 c.c.)
- *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori* (art. 2633 c.c.)
- *Corruzione tra privati* (art. 2635 c.c.)
- *Istigazione alla corruzione tra privati* (art. 2635-bis)
- *Illecita influenza sull'assemblea* (art. 2636 c.c.)
- *Aggiotaggio* (art. 2637 c.c.)
- *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza* (art. 2638 c.c.).

D) Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9.12.1999 (art. 25-quater del Decreto).

E) Delitti contro la vita e l'incolumità individuale (art. 25-*quater*.1 del Decreto)

- *Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili* (art. 583-bis c.p.).

F) Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinqües* del Decreto)

- *Riduzione in schiavitù* (art. 600 c.p.)
- *Prostituzione minorile* (art. 600-bis c.p.)
- *Pornografia minorile* (art. 600-ter c.p., 1° e 2° comma)
- *Detenzione o accesso a materiale pornografico* *Detenzione di materiale pornografico* (art. 600-*quater* c.p.)
- *Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile* (art. 600-*quinqües* c.p.)
- *Tratta e commercio di schiavi* (art. 601 c.p.)
- *Alienazione e acquisto di schiavi* (art. 602 c.p.).

G) Reati transnazionali (art. 10 Legge 146/2006)

- *Associazione a delinquere* (art. 416 c.p.)
- *Associazione di tipo mafioso* (art. 416-bis c.p.)
- *Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri* (art. 291- *quater* D.P.R. 43/1973)
- *Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope* (art. 74 D.P.R. 309/1990)
- *Disposizioni contro l'immigrazione clandestina* (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter, 5 D. Lgs. 286/1998)
- *Intralcio alla giustizia: induzione a non rendere dichiarazioni* (art. 377-bis c.p.)
- *Intralcio alla giustizia: favoreggiamento personale* (art. 378 c.p.).

H) Abusi di mercato (art. 25-*sexies* del Decreto)

- *Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate* *Abuso di informazioni privilegiate* (art. 184 TUF)
- *Manipolazione del mercato* (art. 185 TUF).

I) Abusi di mercato (art. 187-*quinqües* TUF)

Il TUF, come modificato dalla legge n. 62 del 2005, prevede all'art. 187-*quinqües* la responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti amministrativi relativi agli abusi di mercato, di seguito elencati:

- *Abuso di informazioni privilegiate* (art. 187-bis TUF)
- *Manipolazione del mercato* (art. 187-ter TUF).

L) Omicidio e Lesioni gravi e gravissime colpose (art. 25-*septies* del Decreto)

- *Omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro* (art. 589 c.p.)

- *Lesioni gravi e gravissime colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro* (art. 590, terzo comma, c.p.).

M) Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto-riciclaggio (art. 25-*octies* del Decreto)

- *Ricettazione* (art. 648 c.p.)

- *Riciclaggio* (art. 648-bis c.p.)

- *Impiego* (art. 648-ter c.p.)

- *Auto-riciclaggio* (art. 648-ter 1 c.p.).

N) Criminalità informatica (art. 24-*bis* del Decreto)

- *Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico* (art. 615-ter c.p.)

- *Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici* (art. 615-quater c.p.)

- *Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico* (art. 615-quinquies c.p.)

- *Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche* (art. 617-quater c.p.)

- *Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche* (art. 617-quinquies c.p.)

- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici* (art. 635-bis c.p.)

- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità* (art. 635-ter c.p.)

- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici* (art. 635-quater c.p.)

- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità* (art. 635-quinquies c.p.)

- *Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica* (art. 640-quinquies c.p.)

- *Falsità in documenti informatici* (art. 491-bis c.p.).

O) Criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)

- *Associazione a delinquere* (art. 416 c.p.)

- *Associazione di tipo mafioso* (art. 416-bis c.p.)

- *Scambio elettorale politico mafioso* (art. 416-ter c.p.)

- *Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione* (art. 630 c.p.)
- *Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope* (art. 74 D.P.R. 309/1990)
- *Produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e psicotrope* (art. 73 D.P.R. 309/90)
- *Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle di cui all'art. 2, c. 3, Legge 18 aprile 1975 n. 110* (art. 407, comma 2, lett. a), n. 5 c.p.p.).

P) Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto)

- *Turbata libertà dell'industria e del commercio* (art. 513 c.p.)
- *Illecita concorrenza con minaccia o violenza* (art. 513-bis c.p.)
- *Frodi contro le industrie nazionali* (art. 514 c.p.)
- *Frodi nell'esercizio del commercio* (art. 515 c.p.)
- *Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine* (art. 516 c.p.)
- *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci* (art. 517 c.p.)
- *Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale* (art. 517-ter c.p.)
- *Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari* (art. 517-quater c.p.).

Q) Delitti in materia di violazione del diritto di autore (art. 25-novies del Decreto)

- *Immissione nella rete telematica di opere dell'ingegno o parti di esse protette* (art. 171, comma 1, lettera a-bis, Legge 633/41)
- *Violazioni delle norme di protezione di programmi o banche dati* (art. 171-bis Legge 633/41)
- *Violazione delle norme di protezione delle opere letterarie, scientifiche e dei supporti contenenti videogrammi o fonogrammi musicali, audiovisivi e cinematografici o altri materiali per cui è richiesto il contrassegno SIAE* (art. 171-ter Legge 633/41)
- *Violazioni delle norme a protezione del diritto d'autore e altri diritti connessi al suo esercizio* (art. 171-septies Legge 633/41)
- *Violazioni delle norme a protezione del diritto d'autore e altri diritti connessi al suo esercizio* (art. 171-octies Legge 633/41).

R) Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)

- *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità*

giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

S) Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)

- *Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)*
- *Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)*
- *Commercio di animali in via di estinzione in violazione del decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983 (artt. 1 e 2 Legge 7 febbraio 1992, n. 150)*
- *Falsificazione e alterazione della certificazione necessaria per introdurre specie protette nella Comunità Europea (art. 3-bis Legge 7 febbraio 1992, n. 150)*
- *Detenzione di animali di esemplari che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6 Legge 7 febbraio 1992, n. 150)*
- *Scarico illecito di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)*
- *Scarico illecito sul suolo o sugli strati superficiali del sottosuolo (art. 103 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, richiamato dal comma 11 art. 137 del medesimo Decreto)*
- *Scarico illecito nel sottosuolo o nelle acque sotterranee (art. 104 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, richiamato dal comma 11 art. 137 del medesimo Decreto)*
- *Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)*
- *Omessa bonifica dei siti (art. 257, comma 1 e 2, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)*
- *Falsa certificazione di analisi dei rifiuti (art. 258, comma 4, secondo periodo, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)*
- *Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)*
- *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art.260, comma 1 e 2, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)*
- *Falsificazione, alterazione od omissione di documentazione nell'ambito del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, commi 6, 7 e 8 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)*
- *Violazione dei valori limite e delle prescrizioni stabilite nell'autorizzazione, nei piani, nei programmi, nella normativa o dalla Autorità competente in materia di emissioni in atmosfera (art. 279, comma 5, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)*
- *Violazione alle prescrizioni in materia di cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive per l'ozono stratosferico e per l'ambiente (art. 3, comma 6, Legge 28 dicembre 1993, n. 549)*
- *Inquinamento colposo provocato dalle navi (art. 9, comma 1, Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 201)*

- *Inquinamento colposo provocato dalle navi che comporti danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste* (art. 9, comma 2, Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 201)
- *Inquinamento doloso provocato dalle navi* (art. 8, comma 1, Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 201)
- *Inquinamento doloso provocato dalle navi che comporti danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste* (art. 8, comma 2, Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 201)
- *Inquinamento ambientale* (art. 452-bis c.p.)
- *Disastro ambientale* (art. 452-quater c.p.)
- *Delitti colposi contro l'ambiente* (art. art. 452-quinquies c.p.)
- *Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività* (art. 452-sexies c.p.)
- *Circostanze aggravanti* (art. 452-octies c.p.)

T) Delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)

- *Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare* (art. 22, comma 12-bis, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

U) Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25-quinquies, comma 1, lettera a) del Decreto)

V) Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto)

W) Frode in competizioni sportive ed esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommesse (art. 25-quaterdecies del Decreto)

- *Frode in competizioni sportive* (art. 1 Legge n. 401/1989)
- *Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommesse* (art. 4 Legge n. 401/1989)

X) Reati tributari (Art.25-quinquiesdecies del Decreto):

- *Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti* (art. 2 D. Lgs. n. 74/2000)
- *Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici* (art. 3 D. Lgs. n. 74/2000)
- *Dichiarazione infedele* (art. 4 D. Lgs. n. 74/2000)
- *Dichiarazione infedele* (art. 4 D. Lgs. n. 74/2000)
- *Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti* (art. 8 D. Lgs. n. 74/2000)
- *Occultamento o distruzione di documenti contabili* (art. 10 D. Lgs. n. 74/2000)
- *Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte* (art. 11 D. Lgs. n. 74/2000)

- *Dichiarazione infedele commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro* (art. 4 D. Lgs. 74/2000)
- *Omessa dichiarazione commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro* (art. 5 D. Lgs. 74/2000)
- *Indebita compensazione commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro* (art. 10 quater D. Lgs. 74/2000).

XI) Contrabbando (25 -sexiesdecies del Decreto)

XII) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 del Decreto)

- *Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti* (art. 493-ter c.p.)
- *Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti* (art. 493-quater c.p.)
- *Frode informatica nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale* (art. 640-ter, comma 2 c.p.)

XIII) Reati contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies e art. 25-duodevicies del Decreto)

- *Furto di beni culturali* (art. 518-bis c.p.)
- *Appropriazione indebita di beni culturali* (art. 518-ter c.p.)
- *Ricettazione di beni culturali* (art. 518-quater c.p.)
- *Riciclaggio di beni culturali* (art. 518-sexies c.p.)
- *Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali* (art. 518-octies c.p.)
- *Violazioni in materia di alienazione di beni culturali* (art. 518-novies c.p.)
- *Importazione illecita di beni culturali* (art. 518-decies c.p.)
- *Uscita o esportazione illecite di beni culturali* (art. 518-undecies c.p.)
- *Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici* (art. 518-duodecies c.p.)
- *Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici* (art. 518-terdecies c.p.)
- *Contraffazione di opere d'arte* (art. 518-quaterdecies c.p.)

2. REATI RILEVANTI PER GRES ART

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Malversazione di erogazioni pubbliche, prevista dall'art. 316-*bis* c.p. e costituita dalla condotta di chi, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche, prevista dall'art. 316-*ter* c.p. e costituita dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-*bis* c.p., mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Truffa aggravata, prevista dall'art. 640 c.p. e costituita dalla condotta di chi, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, prevista dall'art. 640-*bis* c.p. e costituita dal fatto di cui all'art. 640 c.p. (*Truffa*) se esso riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Corruzione per l'esercizio delle funzioni, prevista dall'art. 318 c.p. e costituita dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

Induzione indebita a dare o promettere utilità, prevista dall'art. 319-quater c.p. e costituita dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. La norma punisce anche chi dà o promette denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio.

Istigazione alla corruzione, prevista dall'art. 322 c.p. e costituita dalla condotta di chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Concussione, prevista dall'art. 317 c.p. e costituita dalla condotta del pubblico ufficiale il

quale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, prevista dall'art. 319 c.p. e costituita dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.

Corruzione in atti giudiziari, prevista dall'art. 319-ter c.p., 2° comma, e costituita dai fatti di corruzione, qualora commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, prevista dall'art. 320 c.p., costituita dai fatti di cui agli articoli 318 e 319 c.p. qualora commessi dall'incaricato di un pubblico servizio; quello previsto dall'art. 318 c.p., qualora l'autore rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, previsto dall'art. 377-bis c.p. e costituito dalla condotta di chi, fuori dai casi di commissione di un reato più grave, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale.

Traffico di influenze illecite, previsto dall'art. 346-bis del codice penale, costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. Il reato è commesso anche da chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. Le pene sono aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

REATI SOCIETARI

False comunicazioni sociali, previste dall'art. 2621 c.c. e costituite dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La pena, ai sensi dell'art. 2621-bis c.c., è ridotta qualora il fatto sia di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Impedito controllo, previsto dall'art. 2625 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i quali, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

Indebita restituzione dei conferimenti, prevista dall'art. 2626 c.c. e costituita dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'art. 2627 c.c. e costituita dalla condotta degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali della società controllante, previste dall'art. 2628 c.c. e costituite dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; ovvero dagli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Operazioni in pregiudizio dei creditori, previste dall'art. 2629 c.c. e costituite dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei

creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

Formazione fittizia del capitale, prevista dall'art. 2632 c.c. e costituita dalla condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, prevista dall'art. 2633 c.c. e costituita dalla condotta dei liquidatori i quali, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.

Corruzione tra privati, prevista dall'art. 2635 c.c. e costituita dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori, nonché di coloro che svolgono attività direttive diverse da quelle proprie di detti soggetti, i quali, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. La norma punisce anche chi offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone sopra indicate.

Istigazione della corruzione tra privati, prevista dall'art. 2635 bis c.c. e costituita dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori, nonché di chi svolge attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, i quali sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. La norma punisce anche chi offre, promette denaro o altra utilità non dovuti alle persone sopra indicate quando la promessa o l'offerta non è accettata.

Illecita influenza sull'assemblea, prevista dall'art. 2636 c.c. e costituita dalla condotta di chi, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Associazione a delinquere di tipo mafioso prevista dall'art. 416-*bis* c.p. e costituita dalla condotta di partecipazione ad una associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e di servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Le condotte criminose di cui al presente punto e al precedente punto 31 rilevano ai fini del Decreto e del presente Modello anche se qualificabili come 'reato transnazionale' (art. 10 Legge 146/2006), il quale si consuma quando la condotta illecita: sia commessa in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato; ovvero sia commessa in un solo Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione e controllo avvenga in un altro Stato; ovvero sia commessa in uno Stato, ma sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più Stati.

REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, previsto dall'art. 589 c.p. e costituito dalla condotta di chiunque cagioni con colpa la morte di un uomo con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Lesioni gravi e gravissime colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, previsto dall'art. 590, 3° comma, c.p. e costituito dalla condotta di chiunque cagioni ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, REIMPIEGO E AUTORICICLAGGIO

Ricettazione, prevista dall'art. 648 c.p. e costituita dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare. Il reato

sussiste, pur con pena diminuita, anche quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi

Riciclaggio, previsto dall'art. 648-*bis* c.p. e costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Il reato sussiste, pur con pena diminuita, anche quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi

Impiego, previsto dall'art. 648-*ter* c.p. e costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Il reato sussiste, pur con pena diminuita, anche quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Auto-riciclaggio, previsto dall'art. 648-*ter* 1. c.p. e costituito dalla condotta di chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. Il reato sussiste, pur con pena diminuita, anche quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi

DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE

Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa o di opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione, previsto dall' art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis e comma 3;

Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori, previsto dall' art. 171-bis l. 633/1941 comma 1;

Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione

o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati, previsto dall'art. 171-bis l. 633/1941 comma 2;

Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa, previsto dall'art. 171-ter l. 633/1941;

Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione, previsto dall'art. 171-septies l. 633/1941.

REATI TRIBUTARI

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 2 Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e costituito dalla condotta di chi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall'art. 3 Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e costituito dalla condotta di chi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. Ai fini dell'applicazione della disposizione non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali

Dichiarazione infedele previsto dall'art. 4 Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni. Ai fini dell'applicazione della disposizione non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. Non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 8 Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e costituito dalla condotta di chi al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall'art. 10 Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e costituito dalla condotta di chi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'art. 11 Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e costituito dalla condotta di chi al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, nonché di chi al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila

DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, previsto dall'art. 493-ter c.p. e costituito dalla condotta di chi al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, nonché di chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.